SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

91ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 3969

CASO LOCKHEED

Annunzio di istanze difensive presentate nell'interesse di inquisiti in relazione al caso Lockheed 3967

Comunicazione relativa a richieste di messa in stato d'accusa dell'onorevole Mariano Rumor 3967

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 3970

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 3970

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 3968

Approvazione da parte di Commissione permanente 3969

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 464:

PRESIDENTE 3971
VITALE Antonio (*DC*) 3971

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 3968

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 3968

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 3968

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » **(464)** (*Relazione orale*).

Approvazione con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate »:

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* *Pag.* 3983 3984

MILANI (*PCI*) 3974, 3985
PECORINO (*Misto-MSI-DN*) 3973
POLLASTRELLI (*PCI*) 3987
VETTORI (*DC*) 3979, 3988
VITALE Antonio (*DC*), *relatore* 3972, 3983, 3986

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 3970

ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DELLA GENTE DI MARE

Annunzio di ricostituzione del Consiglio di amministrazione 3970

GOVERNO

Variazioni nella composizione . . . *Pag.* 3967

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 3989, 3990

Interrogazioni da svolgere in Commissione 3993

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Annunzio di ricostituzione del Consiglio di amministrazione 3970

PARLAMENTO

Convocazione in seduta comune 3993

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO IMI PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA 3970

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 febbraio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazione relativa a richieste di messa in stato d'accusa dell'onorevole Mariano Rumor

P R E S I D E N T E . Come il Senato ricorda, nella seduta del 18 febbraio 1977 è stata data comunicazione della presentazione, a termini dell'articolo 20 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, di una relazione della Commissione inquirente con la quale si annunzia che la Commissione stessa ha deliberato di non doversi procedere nei confronti dell'onorevole Mariano Rumor in ordine ai fatti oggetto dell'inchiesta richiamati nella relazione stessa e che tale deliberazione era stata approvata con il voto favorevole di meno dei tre quinti dei componenti la Commissione.

Informo oggi il Senato che, entro il termine previsto dall'articolo 22 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, sono state presentate richieste di messa in stato di accusa dell'onorevole Mariano Rumor, da onorevoli componenti il Parlamento, le cui firme, per altro, non raggiungono il numero stabilito dal primo comma del predetto articolo 22 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Annunzio di istanze difensive presentate nell'interesse di inquisiti in relazione al caso Lockheed

P R E S I D E N T E . Comunico che in data odierna sono pervenute alla Presidenza della Camera alcune istanze difensive presentate dagli avvocati Adolfo Gatti, Rinaldo Taddei, Alfredo Angelucci, Paolo Barraco ed Emanuele Golini, nell'interesse rispettivamente di Vittorio Antonelli, Duilio Fanali, Luigi Olivi, Maria Fava e Max Victor Melca, inquisiti per connessione nel procedimento di accusa relativo al caso Lockheed, pendente davanti al Parlamento in seduta comune.

Tali istanze sono state depositate presso la Cancelleria del Parlamento.

Annunzio di variazioni nella composizione del Governo

P R E S I D E N T E . Comunico di aver ricevuto la seguente lettera inviatami dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti:

« Roma, 24 febbraio 1977

Mi onoro informare la Signoria Vostra Onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottor Roberto Mazzotta, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Con altro decreto in pari data, su mia proposta, sentito il Consiglio dei ministri, l'onorevole Giuseppe Zurlo, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, cessan-

do dalla carica di Sottosegretario di Stato per la sanità.

f.to Giulio ANDREOTTI ».

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati ACHILLI ed altri. — « Provvedimenti per la Società umanitaria Fondazione P. M. Loria di Milano » (571).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SPADOLINI, BARTOLOMEI, TERRACINI, CIPELLINI, PARRI, MERZAGORA e SARAGAT. — « Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione « Luigi Einaudi » di Torino » (569);

DELLA PORTA, SALERNO, COSTA, BARBARO, FRACASSI, CERVONE e TARABINI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, in materia di cumulabilità di indennità per il servizio di istituto delle forze di polizia e di altri corpi armati dello Stato con altre indennità di specializzazione » (572).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (567);

dal Ministro dei trasporti:

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il primo gruppo di opere della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e a Prati » (568);

dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro:

« Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo » (570);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976 » (573).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Interventi a favore delle attività teatrali di prosa » (555), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa » (501), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 » (157), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con Allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 » (535), previ pareri della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974 » (551), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto d'autore, con Protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 » (552), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975 » (553), previo parere della 2ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (567), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CIPELLINI ed altri. « Modifiche e integrazioni della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le Ville vesuviane del XVIII secolo » (505), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

FABBRI Fabio ed altri. — « Riordinamento delle attività di ricerca e di informazione in agricoltura con riconoscimento all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) della qualità di ente di diritto pubblico » (411), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

TREU ed altri. — « Modifiche ed integrazioni dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, concernente il riscatto dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, coperti da assicurazione generale obbligatoria » (500), previo parere della 8ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 24 febbraio 1977, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (428) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Guarino, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il

senatore Carraro (*Doc.* IV, n. 24); dal senatore Cacchioli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, n. 25); dal senatore Benedetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Riva (*Doc.* IV, n. 27).

Annunzio di trasmissione della relazione sulla gestione del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata

P R E S I D E N T E . Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del fondo IMI anche ai fini del finanziamento della ricerca applicata per l'anno 1976.

Tale documento (XIII, n. 1-*ter*) sarà inviato alla Commissione competente quale allegato alla « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1977 ».

Annunzio di trasmissione di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria del Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per gli esercizi dal 1969 al 1974 (*Doc.* XV, n. 23).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato di aver ricostituito, con proprio decreto in data 1° febbraio 1977, il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare.

Tale comunicazione, comprendente le note biografiche dei componenti dell'anzidetto Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare, è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha comunicato di aver ricostituito, con proprio decreto in data 11 febbraio 1977, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Tale comunicazione, comprendente le note biografiche dei componenti dell'anzidetto Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di febbraio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la tra-

smissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 464

VITALE ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE ANTONIO. A nome della 10ª Commissione, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (464).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (464) (*Relazione orale*)

Approvazione con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », per il quale è stata approvata la relazione orale.

Si dia lettura dei tre ordini del giorno presentati dalla Commissione.

PACINI, *segretario*:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 464, con riferimento alla assegnazione dei contingenti di carne congelata derivanti da accordi CEE e provenienti da Paesi della CEE o dai Paesi extracomunitari, in esenzione dei diritti di prelievo,

invita il Governo a far sì che il Ministro dell'industria, di concerto col Ministro dell'agricoltura e col Ministro del commercio estero, nella utilizzazione dei contingenti comunitari ed extra-comunitari di carne congelata, considerino l'opportunità di fare ricorso per quote adeguate alle strutture degli enti pubblici e loro società, degli organismi consortili o cooperativi tra dettaglianti o tra consumatori, per garantire il controllo publico sulla qualità e sul piano della vendita da effettuarsi attraverso la normale rete distributiva.

9.464.1

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,

impegna il Governo a fornire una completa relazione sulla avvenuta distribuzione delle 40.000 tonnellate di carne comunitaria assegnate al nostro Paese.

9.464.2

Il Senato della Repubblica, in occasione della discussione del disegno di legge numero 464,

invita il Governo ad esaminare la possibilità di assegnare ai Comuni, particolarmente a quelli dotati di adeguate strutture pubbliche o sotto controllo pubblico, in modo prioritario, adeguate quote dei contingenti, co-

me quello di 11.050 tonnellate di carni congelate, provenienti, nel quadro degli accordi GATT, da Paesi extra-comunitari in esenzione dei diritti di prelievo, affinchè vengano venduti, a prezzi e qualità controllati, attraverso la normale rete di distribuzione, con l'eliminazione di eventuali operazioni di accaparramento.

9.464.3

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

VITALE ANTONIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Con le norme introdotte, analogamente a quanto avviene in altri paesi, si consente la vendita nello stesso negozio di carni fresche e congelate di qualsiasi animale, delle carni surgelate comunque conservate, preparate e confezionate, con il solo divieto per le carni di bassa macelleria, giustificato da esigenze igienico-sanitarie e, sotto il profilo economico, dal carattere saltuario della loro vendita. Viene mantenuta la disposizione di vendere la carne equina in spacci separati.

Il provvedimento innova la precedente disciplina in materia, abolendo il doppio circuito di distribuzione per le carni fresche e congelate. Il sistema, sorto per impedire frodi nel commercio, in realtà ha provocato solo la rarefazione dei punti di vendita delle carni congelate: da più di mille esistenti all'entrata in vigore della legge n. 171 del 1964 si sono ridotti a poche decine di unità, concentrate peraltro nelle grandi città.

La gestione di vendita basata su un solo prodotto soggetto al regime dei prezzi amministrati si è rilevata antieconomica. Di qui il provvedimento del Governo, che ha il pregio di mettere a disposizione della vasta platea dei consumatori, in un momento in cui forte è l'esigenza di approvvigionamento di carni congelate, tutta la struttura capillare di vendita esistente nel paese.

Il disegno di legge ha indubbiamente una portata calmieristica, per quanto riguarda i prezzi di mercato, ed una finalità sociale per quanto riguarda la possibilità data a vasti strati di consumatori di approvvigionarsi di un prodotto che ha le stesse proprietà nutritive e le stesse caratteristiche organolettiche delle più costose carni fresche.

Tra le questioni considerate, quella della protezione del consumatore dalle frodi, possibili d'altra parte anche nel sistema a spacci distinti, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione.

In considerazione di quanto sopra, si propone da parte della Commissione, fra l'altro, un più forte inasprimento delle pene previste e si individuano specificamente due ipotesi di reato che possono verificarsi nella fattispecie a danno del consumatore. La prima è la possibilità che vengano vendute carni scongelate al posto di quelle fresche, la seconda che vengano propinate carni che siano state sottoposte a più di un processo di ricongelamento.

La Commissione ha ritenuto più giusto, oltre che più corretto dal punto di vista costituzionale, riservare all'articoo 515 del codice penale ogni altra e diversa ipotesi di frode interessante il settore in generale. La formulazione del testo governativo infatti al riguardo creerebbe una inammissibile e palese discriminazione a danno del commerciante che opera nel settore delle carni.

La Commissione ha apportato altre modificazioni, tutte tendenti a meglio perseguire i fini che il provvedimento si propone. Non sono mancate divergenze su alcuni punti, tuttavia bisogna registrare lo sforzo unanime dei commissari per concorrere alla realizzazione dei fini che lo stesso provvedimento persegue. Un minor esborso di valuta in un settore come quello delle carni che si è rivelato per tanti anni deficitario, la possibilità di utilizzare per il consumo diretto le carni congelate stoccate dall'AIMA, con la conseguente liberazione delle attrezzature frigorifere per ulteriori stoccaggi nell'interesse

dei produttori agricoli e la possibilità di accedere alle carni immagazzinate dagli altri paesi della CEE giustificano abbondantemente il provvedimento che appare utile e necessario. Pertanto, a nome della Commissione, esprimo parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame con le modificazioni apportate.

Ricordo, infine, per quanto riguarda i tre ordini del giorno presentati, che il secondo è stato accolto dal Governo in sede di Commissione, mentre gli altri due sono stati accettati come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 464, che oggi viene per essere approvato in quest'Aula, ci ricorda un tempo non molto lontano, quando si stimolavano e spingevano i nostri agricoltori a disfarsi indiscriminatamente dei propri allevamenti, a confronto di un compenso a mo' di contributo, oltre il regolare prezzo di vendita. Il tutto cominciò negli anni '50-'60 quando nel mondo prevalse l'idea di coltivare solo i terreni ad alta produttività, abbandonando a se stessi ed al loro destino gli altri terreni a reddito inferiore, scoraggiando così la produzione cerealicola e foraggera e la zootecnia perchè a costo più elevato, a confronto ed a favore dei paesi più favoriti dalla natura e quindi in possesso di notevoli scorte e di preoccupanti eccedenze di prodotti.

L'Italia, specie quella del Sud, presa dal *boom* economico, non si accorse dell'errore e della trappola in cui cadeva ed ignorando di essere proprietaria di suolo e non di sottosuolo e convinta di poter esercitare un ruolo diverso, dimenticò la sua vocazione agricola, a cui per naturale destino era chiamata, e spopolò le sue campagne, con la preoccupante incidenza dell'urbanizzazione della sua comunità all'affannosa ricerca di un posto di lavoro. Era logico che, a lungo andare, questo depauperamento doveva incidere negativamente sulla produzione agricolo-alimentare e quindi nessuna meraviglia se, per questo ed anche in questo, la bilancia commerciale doveva diventare enormemente passiva con riflessi tanto preoccupanti da tenere continuamente in sospeso i nostri governanti.

L'indiscriminata distruzione del nostro bestiame, del tutto diversa dal normale avvicendamento e sostituzione, la insicurezza dal furto, fenomeno che ogni giorno diventa più grave e più pressante, i costi della produzione, sempre meno remunerativi a confronto dei prezzi al minuto, necessariamente dovevano ben presto favorire e portare al grave depauperamento della specie, con la conseguente penuria di questo prodotto alimentare, già di per se stesso in Italia non saturo e non sufficiente, soprattutto perchè il nostro è un paese a cultura variata.

L'incremento demografico notevole, che l'Italia ha raggiunto oggi con i suoi 56 milioni di abitanti, e l'urbanizzazione che crea una mentalità più consumistica, di converso hanno determinato un incisivo aumento ed una espansione negli ultimi anni del consumo della carne bovina, che oggi è sempre presente in tutte le tavole, a preferenza assoluta tra le carni alternative, e se il tutto viene messo a confronto con la notevole contrazione della produzione, ci può dare un quadro chiaro della situazione del nostro Paese, che è costretto ad un sempre più accentuato incremento della importazione delle carni da macello con la conseguenza dei riflessi negativi sulla bilancia dei pagamenti.

Oggi, in verità, è difficile poter ritornare indietro per tentare di modificare o frenare un tipo di consumo che ormai è invalso nella mentalità comune e che oggi ha contagiato indiscriminatamente il popolo italiano; diventerebbe anacronistico, pesante ed impopolare, anche perchè la bistecca quotidiana è assurta al rango di conquista sociale, dilagando ormai con uniforme costanza dal Nord al Sud.

Forse l'importazione delle carni incide negativamente sulla nostra bilancia subito dopo il petrolio, ma mentre il petrolio è una

ricchezza che si possiede, ed in questo la natura ci è stata matrigna, la carne ed il frumento sono ricchezze che si possono produrre, ed i nostri governi hanno fatto tutto il possibile per non incentivare e non produrre.

E nel momento in cui ci siamo accorti della politica economica in via di fallimento fin qui seguita era logico che il Governo tentasse di correre ai ripari, presentando questo disegno di legge n. 464 che dovrebbe essere migliorativo della legge in materia vigente, n. 171 del 1964, e che, se pur non liberandoci dalla schiavitù dell'importazione, dovrebbe almeno contenere la spesa, dato il costo più a buon mercato delle carni congelate.

Il disegno di legge in discussione vorrebbe dare una certa tranquillità al rivenditore, evitandone le preoccupazioni economiche e commerciali per i costi di esercizio e riunificando i locali di vendita, e nel contempo vorrebbe dare garanzia ai consumatori per le eventuali frodi commerciali, stabilendo determinati accorgimenti per l'individuazione del prodotto in vendita.

Noi non crediamo nella bontà dell'esito di questo disegno di legge e ciò un po' per i suoi metodi di attuazione e un po' per le sue motivazioni di fondo: la legge è tutta a favore del rivenditore che non dovrà sopportare più le doppie spese di gestione, ma il compratore non ne riceverà beneficio alcuno, anzi, costretto a comprare in un posto attiguo all'altro, più facile ne è la turlupinatura; e la nostra massaia certamente accetterà la legge con molti sospetti, nel dubbio della frode, in quest'epoca in cui lo Stato cede ad ogni piè sospinto e la corruzione ed il furto dilagano. E poi è necessaria una certa propaganda per superare determinati pregiudizi, che poi non sono del tutto infondati, perchè agli effetti nutritivi ed organolettici, una certa differenza tra l'una e l'altra carne, anche se minima, c'è: basta pensare ai liquidi pieni di sostanza nutritiva che vanno via al momento dello scongelamento; ma certamente il prezzo ne compensa le modiche carenze nutritive.

Noi, con tutte le riserve sopra cennate, e facendo di necessità virtù, voteremo a favore di questo disegno di legge il cui scopo è quello di contrarre il nostro passivo con l'estero; ma le nostre riserve nascono principalmente da motivazioni di fondo, perchè il problema non si affronta con i pannicelli caldi, ma va affrontato con decisione ed energia a monte, alla radice. Finora, seguendo, come dicevamo, l'esempio dei paesi a coltura agricola ricca, abbiamo incrementato determinate coltivazioni con incentivazioni, contributi ed incoraggiamenti di tutti i tipi, ed è doloroso vedere poi questi prodotti inutilizzati ed in parte distrutti con i finanziamenti dell'AIMA, perchè l'offerta non regge alla richiesta e con il pericolo di vedere anche questi terreni ad alto reddito trasformati in terreni a reddito povero.

È necessario fare il punto e rivolgere l'attenzione ai prodotti cerealicoli e alla zootecnia, sollecitando anche i terreni a medio e scarso reddito per contenere con una certa consistenza e serietà il passivo della nostra bilancia dei pagamenti, tributo oggi molto oneroso per l'Italia, ma che ha però consentito tanti guadagni a determinate forze politiche alle nostre spalle.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Milani. Ne ha facoltà.

M I L A N I . Signor Presidente, siamo favorevoli alla norma che è la sostanza del disegno di legge n. 464, in base alla quale si possono vendere nello stesso punto di vendita e a certe condizioni sia carni fresche che carni congelate e con la quale si vengono a superare sia la legge n. 171 del 1964, sia le leggi precedenti del 1928 e del 1901.

Questo problema è stato discusso in Commissione industria e commercio, come ha ricordato il relatore. Ci siamo avvalsi dell'apporto di pareri di altre Commissioni, in particolare della Commissione igiene e sanità. Abbiamo anche discusso questa questione in un apposito comitato ristretto. Fin dall'inizio ci siamo dichiarati favorevoli a che si potesse vendere nello stesso punto di vendita, nello stesso negozio, sia carne fresca che carne congelata, ma a certe condizioni.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(*Segue* M I L A N I). A questo punto intervengono i dubbi che abbiamo espresso in Commissione e che ripetiamo qui in Aula. Il problema è che, a nostro modo di vedere, non vi è stato un sufficiente approfondimento su alcuni punti sui quali avevamo espresso dubbi e riserve. Non sono state date risposte convincenti non solo a noi, ma neanche a milioni di consumatori interessati a questa vendita, che si definisce promiscua, nello stesso negozio, di carne fresca e di carne congelata.

Prima di riproporre però gli interrogativi già posti in Commissione su questo punto centrale, vorrei prospettare due problemi di carattere politico al rappresentante del Governo; due problemi sollevati anch'essi in Commissione, ma sui quali non abbiamo avuto una risposta chiara e sufficiente.

Primo problema: perchè è stato fatto un decreto-legge e non un disegno di legge su un argomento di questo genere e di questa natura?

La legge precedente, infatti, lo ripeto, è di 13 anni fa, del 1964. Non ne voglio fare una questione giuridico-formale o una questione di carattere costituzionale, anche se mi chiedo dove stiano in questo campo i caratteri di straordinarietà e di urgenza tali da costringere il Governo al ricorso al decreto-legge.

Una risposta a questo interrogativo finora non ci è venuta e la richiedo nuovamente qui al rappresentante del Governo. Credo che il punto vero sia questo. A mio modo di vedere si è fatta confusione (e io dico che forse si è voluto fare confusione) tra il problema dello smaltimento, della vendita delle 40.000 tonnellate di carni congelate di eccedenza della Comunità europea assegnate all'Italia e il problema permanente, generale, a medio e lungo periodo, dell'unicità del punto di vendita di carni fresche insieme alle carni congelate e a certe condizioni.

È evidente per noi — per essere molto chiari ed espliciti — come per tutti, che esisteva ed esiste un problema urgente per le 40.000 tonnellate di carni congelate di provenienza comunitaria: problema ed urgenza tali, forse, da richiedere anche un decreto-legge per garantirne la vendita a certe condizioni, in modifica temporanea alla legge 171 del 1964, anche nelle macellerie di carni fresche e per garantirla a tempi ravvicinati. Per il resto, e cioè per la soluzione permanente, generale, a medio e a lungo periodo del problema dell'unicità del punto di vendita delle carni fresche e delle carni congelate, sarebbe occorso un disegno di legge, non un decreto-legge, e un disegno di legge ci avrebbe consentito, io ritengo, di approfondire, non solo dal punto di vista delle rispettive posizioni politiche, ma anche da un punto di vista tecnico e scientifico, in modo più serio, le questioni che si propongono e le soluzioni che si potevano o si potranno dare al problema.

Si è fatta quindi, a mio modo di vedere, della confusione, e io dico forse della confusione voluta, perchè così, oggettivamente, si favoriscono gli industriali del freddo e quelle aziende già attrezzate — le altre, è ovvio, non possono farlo in un giorno o nei 60 giorni dall'approvazione del decreto-legge alla sua conversione in legge — per la conservazione e lo smercio delle carni congelate.

Aggiungo che attendo con curiosità di sapere esattamente gli acquirenti effettivi, i prezzi di acquisto, la qualità e i prezzi di vendita di queste 40.000 tonnellate di provenienza comunitaria per vedere tutti assieme se l'ipotesi che ho affacciato sarà verificata e sarà veritiera.

Volete assicurarci che non si è fatta della confusione? Benissimo, allora impegnatevi ad assicurare quote decisive di queste 40.000 tonnellate di provenienza comunitaria ai dettaglianti associati, alla cooperazione di consumo, agli enti pubblici, garantendo natu-

ralmente la vendita finale al dettaglio attraverso la normale rete di distribuzione.

Chiediamo insomma di dirci una parola definitiva e chiarificatrice su questa faccenda delle 40.000 tonnellate di carne congelata di provenienza CEE e, aggiungo, sulle 11.050 tonnellate, che si definiscono GATT per brevità, extracomunitarie, che arriveranno probabilmente nel nostro paese tra alcuni mesi e che sono forse un problema ancor più serio delle tonnellate di provenienza comunitaria alle quali fino ad ora ho accennato.

Il secondo punto di carattere politico, che vorrei sollevare ancora (ma su questo non voglio soffermarmi, voglio soltanto affrontarlo molto rapidamente e molto sommariamente anche perchè penso che su questo secondo problema prenderemo altre iniziative, spero unitarie, successivamente alla discussione del disegno di legge n. 464) è questo: si fanno leggi e in questo caso si è fatto un decreto-legge sui problemi del commercio e della distribuzione, mentre poi avviene — mi permetto di dire regolarmente — che i regolamenti di esecuzione emanati puntualmente mutano, nella pratica della applicazione, la volontà del legislatore. Così è avvenuto per una legge fondamentale nel campo del commercio e della distribuzione come la numero 426 del 1971 nel 1° e nel 2° regolamento di esecuzione e così è avvenuto nel regolamento di esecuzione della legge sull'ambulantato; inoltre così è avvenuto per il regolamento di esecuzione di questo decreto-legge, fatto, come previsto dal decreto stesso, in 15 giorni di tempo.

Da questo punto di vista vorrei fare qualche esempio senza riferirmi alla legge n. 426 e a quella sull'ambulantato perchè sarei fuori tema rispetto alla discussione in corso in quest'Aula. Dove sta scritto infatti nel decreto-legge — mentre è scritto nel regolamento — che la carne può essere scongelata e ricongelata? Sono lieto che la Commissione abbia approvato — come ha ricordato il relatore — un emendamento apposito per questo, ma ciò non toglie che precedentemente, e cioè un mese fa all'incirca, sia stato emanato un punto di un regolamento di esecuzione su una questione che non era prevista dal decreto-legge.

Vogliamo fare un secondo esempio? Dove sta scritto nel decreto-legge che lo scongelamento può avvenire al di fuori del punto di vendita, cioè, come è scritto nel regolamento di esecuzione, negli stabilimenti del freddo da dove poi si trasportano carni scongelate nelle macellerie? Questo non è scritto nel decreto-legge ma è scritto nel regolamento di esecuzione. È una cosa che, come tutti possono comprendere — ed io non voglio documentarla ulteriormente —, è profondamente diversa da quanto è previsto dal decreto.

Terzo esempio: dove sta scritto nel decreto-legge che si modifica la legge precedente la quale indica il tipo di carni da scrivere sui cartellini delle macellerie (carne bovina, carne equina, di vitello, vitellone o manzo)? Non nel decreto, perchè in esso non c'è scritto, bensì nel regolamento di esecuzione, cioè modificando con il regolamento di esecuzione di questo decreto e non con il decreto la legge n. 171 del 1964. Anche su questo vorrei essere chiaro. Intendiamoci, alcuni di questi punti che ho ricordato come esempi sono anche giusti, mentre altri non lo sono. Quello però che non possiamo ritenere ammissibile è che un regolamento di esecuzione modifichi la legge che deve attuare o le leggi precedenti.

Devo dire da questo punto di vista — l'ho detto in Commissione e lo ripeto qui — che alla direzione del commercio interno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, questa è diventata ormai una regola. Comunque su ciò, come ripeto, ci riserviamo di prendere successivamente le opportune iniziative politiche.

Vorrei ora fare, anche se sommariamente, qualche considerazione più di fondo nel merito soltanto di due o tre punti del decreto-legge in esame. Il decreto-legge in sostanza riguarda l'anello terminale della vendita delle carni, sia delle carni fresche che delle carni congelate, riguarda cioè le macellerie e i punti di vendita delle carni. Ci si è chiesti seriamente però che cosa succederà nel complesso del circuito delle carni, più a monte,

come si dice? È evidente che un provvedimento di questo genere, che a certe condizioni è accettabile, comporta conseguenze non solo nella fase terminale di vendita delle carni, ma in tutto il circuito: comporta conseguenze nel campo della produzione, nel campo degli *import*, nel campo dello stoccaggio, della conservazione, della commercializzazione, del trasporto, del preconfezionamento e così via. Di tutto questo, però, non si parla nel decreto-legge che stiamo convertendo con il disegno di legge 464; di tutto questo non c'è nulla. E credo che non sia giusto, non solo politicamente, ma anche da un punto di vista tecnico ed economico. Non voglio fare riferimento al 1973 e alla gestione dell'onorevole De Mita al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, quando vi fu il blocco dei prezzi nella fase terminale, nella fase di vendita al dettaglio. Quel blocco dei prezzi fu appunto stabilito nella fase terminale di vendita, per i dettaglianti, senza prevedere tutti i problemi che sarebbero nati — e naturalmente sono nati — a monte, cioè in tutte le altre fasi che poc'anzi ho ricordato per il circuito delle carni, per cui si rese inapplicabile quel tipo di provvedimento legislativo.

Quindi la prima osservazione fondamentale è che forse non si sono valutati fino in fondo i problemi che nasceranno inevitabilmente in conseguenza dell'applicazione di questo decreto-legge e non solo per quanto attiene l'esercente, per quanto attiene il dettagliante, ma anche per quanto riguarda gli altri punti del circuito delle carni, sia di quelle fresche che di quella congelata.

Un'altra osservazione che vorrei fare attiene alla questione della qualità. Sembra — almeno queste sono le opinioni che abbiamo sentito da un punto di vista tecnico e scientifico — che la carne congelata non abbia nulla da invidiare alla carne fresca. Non sono abbastanza competente per mettermi a discutere queste opinioni tecniche e scientifiche e non intendo certo farlo in questa sede. Sono convinto però che questo può essere vero e probabilmente è anche vero a certe condizioni: che la carne congelata sia effettivamente carne congelata. Ma se si tratta di carne congelata e poi scongelata, poi ricongelata e poi ancora scongelata, e così via, allora è chiaro per tutti, anche ai non tecnici, ai non scienziati, che la qualità e le proprietà nutritive — a parte gli aspetti igienico-sanitari, sui quali in sede di Commissione sanità vi è stata un'appassionata e interessante discussione — di questa carne vanno a diminuire, forse a deteriorarsi. Per dire una cosa ovvia — e me ne scuso — la carne fresca è carne fresca, la carne congelata è carne congelata e la carne scongelata è carne scongelata.

E i modi, i tempi dello scongelamento, sia che questo avvenga nello stabilimento del freddo, sia che avvenga in una macelleria, sia che avvenga in casa ad opera della massaia, fanno sì che la carne assuma qualità e poteri nutritivi di carattere diverso e in qualche caso addirittura opposto.

Per questo ribadiamo qui quello che abbiamo già ripetutamente detto in sede di Commissione e di comitato ristretto: manteniamo dei forti dubbi sul fatto che si consenta — e sta scritto nel decreto-legge — la possibilità della vendita di carne scongelata. Su questo punto ripetiamo la nostra opposizione e per questo abbiamo presentato degli appositi emendamenti e non solo per il problema delle possibili frodi (che si dice che sarebbero colpite dagli articoli successivi del decreto-legge, dall'articolo 4 e seguenti, con sanzioni pecuniarie anche pesanti, da uno a 50 milioni, e con la reclusione fino a tre anni e in caso di recidiva addirittura con il ritiro dell'autorizzazione alla vendita eccetera), anche se mi permetto di dire che la carne congelata è anche visivamente diversa per un profano da quella fresca, mentre quella scongelata non lo è, ma anche per un problema igienico-sanitario al quale ho già accennato poc'anzi, e anche per il cosiddetto problema delle finalità sociali di cui ha parlato l'onorevole relatore. Infatti per quanto riguarda, per esempio, i lavoratori delle città industriali dove lavora il marito, ma lavora anche la donna ed altre persone in casa e dove quindi si va a fare l'acquisto della carne dal macellaio non tutte le mattine per comprare

la cosiddetta fettina, ma una o due volte la settimana per comprare la carne necessaria per la famiglia, se si compra, in questo caso, della carne scongelata sappiamo tutti benissimo che il suo deterioramento ha dei tempi che sono assai più rapidi di quelli della carne fresca. Su questo punto, perciò, non siamo convinti, non siamo cioè convinti della possibilità che si possa vendere sia carni fresche che carni congelate che carni scongelate, perchè il processo di scongelamento è un processo delicato, richiede certe capacità professionali che non tutti hanno, e perchè di fatto facilita le frodi e non favorisce, tra l'altro, la modifica dell'educazione del consumatore perchè si andrà avanti, ripeto, a comprare la cosiddetta fettina o la bistecca fresca oppure scongelata, non indirizzandosi verso altri tagli dello stesso tipo di carne bovina, per non parlare delle carni alternative.

Su questo noi non abbiamo delle posizioni faziose o preconcette. Ci siamo sforzati di comprendere e comprendiamo anche gli argomenti diversi, opposti; l'argomento fondamentale che ho sentito è quello che siccome ci arriva questa carne congelata, per esempio le 40.000 tonnellate dalla CEE, bisogna venderla e se noi pensiamo di venderla congelata rimarrà invenduta. Ma devo dire che anche se questo argomento è stato e va discusso non possiamo ritenerlo sufficiente rispetto alle ipotesi che la vendita, nello stesso punto di vendita, di carne fresca, congelata e scongelata, propone a noi, propone a tutti i consumatori italiani. Vorrei dire, cioè, che sarebbe stata buona cosa andare più cauti su questa questione, forse tentando — e per questo ho parlato prima di discussione insufficientemente approfondita — qualche formulazione di tipo intermedio, anche perchè io temo che qualche eventuale incidente creerebbe una definitiva prevenzione nel consumatore italiano sulle carni congelate e vendute scongelate in un certo modo. Così credo che dovremmo andare un po' più cauti sulle valutazioni sicuramente positive che questa faccenda delle carni congelate avrebbe sulla bilancia dei pagamenti. Qual è l'argomento? È stato detto anche dal relatore che la carne congelata costa meno della carne fresca. Se noi importeremo più carne congelata, a parità di consumi, importeremo meno carne fresca, avremo un minore esborso di valuta, una situazione meno cattiva per quanto attiene la bilancia dei pagamenti. Può essere che sarà così, ma può essere anche che non sarà così. Se noi avessimo, per esempio, una maggiore importazione di carne congelata e contemporaneamente un minore acquisto, da parte dei consumatori, di carne fresca nazionale, è chiaro che non avremmo nessun vantaggio dal punto di vista valutario e dal punto di vista del *deficit* della bilancia dei pagamenti. Io non dico che sarà così oppure che sarà l'opposto. Dico che a noi non risulta che su questo punto si siano fatti degli studi, delle previsioni serie, attendibili che ci consentano di dire con sicurezza che questo provvedimento causerà una riduzione del *deficit* della bilancia dei pagamenti, così come con tanta sicurezza è scritto nella relazione di presentazione e così come è stato del resto anche ripetuto qui. Certo io sono convinto che dobbiamo respingere eventuali opposizioni corporative dei produttori zootecnici nazionali, come del resto dobbiamo respingere le pressioni esercitate dai grossisti importatori di carni fresche o congelate. Ma questa oggettività non si raggiunge certo con un decreto-legge che si limita a dire quello che in sostanza poi dice rispetto al punto terminale di vendita, dove si possono vendere entrambi i tipi di carne o addirittura — come ho detto — tre tipi di carne: fresca, congelata e scongelata. Voglio dire che non c'è neppure l'ombra di questi problemi nel decreto-legge, eppure sono tutti collegati tra loro non solo in prospettiva, ma anche immediatamente.

Due parole vorrei aggiungere su un altro punto, che è quello dei prezzi. Si dice anche qui che con questo decreto-legge (si veda la relazione) si vorrebbe raggiungere una finalità sociale, cioè quella di vendere una certa carne con un certo potere nutritivo a prezzi inferiori a quelli attuali della carne fresca. Anche questo può essere, ma il nodo che non è stato discusso a sufficienza, che credo non

sia stato abbastanza approfondito e che ho cercato già di richiamare da un altro angolo visuale, è questo: chi compera all'ingrosso quale controllo pubblico subisce per vendere la carne congelata? Quali strutture ci sono e chi le dirige? Chi ha in mano i trasporti della carne congelata stessa? Cosa si è previsto di fare per tutto questo?

Da questo punto di vista ho avuto l'impressione, anche nel corso della discussione svoltasi in Commissione sugli ordini del giorno che erano stati presentati come invito al Governo e che probabilmente verranno accettati come raccomandazione (con il grande valore che questi ordini del giorno accolti come raccomandazione hanno, come noi tutti sappiamo), che non sia stata prestata la dovuta attenzione a questi problemi. Non è stato tenuto abbastanza in conto il ruolo che possono avere gli enti pubblici, i grandi comuni, le associazioni dei dettaglianti, la cooperazione di consumo che poi sono il nodo decisivo della questione dei prezzi.

Sarebbe illusorio ritenere che si possa controllare il prezzo delle carni congelate e scongelate con la delibera del CIP, così come è previsto dal decreto-legge: devo dire onestamente e chiaramente che questa mi sembra una barzelletta perchè è chiaro che verrà determinato un prezzo sulla base di un parametro iniziale del prezzo di importazione più i diversi passaggi, che evidentemente dipenderanno da chi avrà in mano questi passaggi e dal modo come si realizzeranno concretamente i passaggi stessi.

Sempre su questo punto vorrei ripetere un'altra richiesta avanzata da parte nostra — e credo non soltanto nostra — in Commissione: quali sono le notizie in possesso del Governo per quanto attiene alla possibilità di continuità dell'approvvigionamento della carne congelata nel nostro paese? Ripeto qui quello che ho letto su un organo di stampa alcuni giorni or sono e domando se è vero ed è esatto che, al di là delle 40 mila tonnellate di cui abbiamo ripetutamente parlato, le prospettive di disporre di ulteriori quantitativi di carne congelata restano molto problematiche. Infatti la CEE ha effettuato vendite all'Egitto e intende effettuarne altre in paesi arabi, mentre le possibilità di acquisto da paesi terzi sono legate alla assai difficile disponibilità della CEE a concederci una consistente riduzione del prelievo.

Nella sostanza vorrei qui richiedere quali notizie, quali informazioni (non dico quali impegni) ci sono dal punto di vista della continuità dell'approvvigionamento della carne congelata, perchè, se non ci sono notizie precise anche da questo punto di vista, ancor più mi rafforzo nella convinzione che avremmo potuto discutere di un decreto-legge per smaltire le 40.000 tonnellate della CEE, ma non di un decreto-legge che intende affrontare per i prossimi 10 o 15 anni il problema della vendita delle carni congelate nelle situazioni di approvvigionamento che ho poc'anzi ricordato.

In definitiva, il nostro atteggiamento di merito, salvo le osservazioni fatte sul ricorso al decreto-legge e sulla questione del rapporto fra legge e regolamento di esecuzione, è il seguente: primo, noi siamo, a certe condizioni, per l'unicità dei punti di vendita delle carni fresche e congelate; secondo, esprimiamo riserve su certe modalità con cui nel decreto e nel regolamento si stabiliscono le norme per la vendita di carni congelate, scongelate e fresche e per i processi di scongelamento e di ricongelamento; terzo, esprimiamo una critica aperta al fatto che ancora una volta si affronta un problema essenziale dei consumi e della rete distributiva limitandosi all'aspetto del negozio e cioè all'anello terminale del processo distributivo. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno in Commissione; alcuni ancora li abbiamo presentati in Aula e sulla base delle risposte che ci verranno determineremo la nostra posizione complessiva nel voto su questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vettori. Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli

senatori, l'economia dei lavori dell'Assemblea e la perentorietà del calendario nei confronti del disegno di legge n. 464 in esame non consiglierebbero un intervento in sede di discussione generale se non si imponesse la duplice giustificazione della relativamente lunga trattazione in Commissione di merito della proposta del Governo e della illustrazione del contenuto del provvedimento sia per le sue immediate conseguenze sia per gli obiettivi che persegue, ben più rilevanti della semplice regolamentazione amministrativa di varie fasi della commercializzazione della carne.

La discussione sul provvedimento ha infatti indotto a considerare aspetti valutari, di politica zootecnica, di orientamento alimentare, di tutela del consumatore e di repressione delle frodi. Emendamenti ed ordini del giorno presentati ed anche gli interventi di chi mi ha preceduto dimostrano l'impegno all'approfondimento del quadro in cui si colloca il provvedimento, ma anche i motivi di distinzione e forse di incertezza su aspetti tecnici.

Il disegno di legge n. 464 presentato dal Governo il 18 gennaio propone la conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio n. 3 concernente modificazioni alla legge n. 171 del 4 aprile 1964 recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Detta legge ha disciplinato la vendita delle carni imponendo la esistenza di esercizi di vendita specializzati per le carni congelate nell'intento di evitare commistione tra i due tipi di prodotto a garanzia del pubblico sia per gli effetti commerciali sia per quelli igienico-sanitari. Per entrare nello spirito che ha animato quella legge basterà ricordare che all'articolo 3 si dà priorità all'autorizzazione per le carni congelate a chi rinuncia alla licenza di vendita di carni fresche. Le norme modificative all'esame costituiscono pertanto una radicale innovazione abolendo la distinzione tra i due circuiti di distribuzione, che vengono unificati, senza contrasto neppure con la regolamentazione già dettata dalla legge n. 32 del 27 gennaio 1968 per le carni surgelate in confezioni originali.

Il provvedimento al nostro esame è stato nel frattempo completato dalla emanazione delle norme di esecuzione previste dall'articolo 2 a mezzo del decreto ministeriale 3 febbraio 1976. Viene pertanto consentita, analogamente a quanto avviene in altre nazioni, la vendita nello stesso esercizio di carni fresche e congelate, e io aggiungo scongelate, di qualsiasi animale e delle carni surgelate. Solo per la carne equina viene mantenuta la distinzione di vendita in esercizi separati. Per gli esercizi specializzati *ex* legge 4 aprile 1964, n. 171, in carne congelata sono state nel tempo rilasciate circa 2.000 licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio. Attualmente i negozi al dettaglio funzionanti sono tra i 150 e i 200, in gran parte con gestione comunale e localizzazione concentrata nelle grandi città. Nel 1976 la vendita delle carni congelate in tali esercizi ha toccato appena i 30.000 quintali, mentre sono stati venduti quasi 13 milioni di quintali di carni fresche dalle circa 75.000 macellerie tradizionali sparse nel territorio italiano. Le cifre riportate mettono in evidenza come la gestione di un negozio basata su un solo prodotto, soggetto per di più a prezzo amministrato, sia stata abbandonata perchè antieconomica, ma anche la non ottima immagine formatasi nel consumatore per tale tipo di carne.

Il *deficit* della bilancia commerciale per la sola importazione di carne ha raggiunto e superato i 1.500 miliardi di lire annui ed è riconosciuta concordemente la necessità di una drastica riduzione di tale *deficit* che non è causato dal crollo della produzione interna ma da inadeguate previsioni passate sull'aumento dei consumi, rimasti peraltro inferiori in chilogrammi *pro capite* a quelli di altri paesi europei. Secondo l'ISTAT nel 1975 ogni italiano avrebbe consumato 52,3 chilogrammi di carne complessivamente, tra i quali spiccano 22,1 chilogrammi di carne bovina e 15,4 chilogrammi di carne suina per complessivi 37,5 chilogrammi a testa per queste due qualità; se li raffrontiamo ai 90 chilogrammi (40 più 50 della bovina e della suina) consumati in Germania si vede che non siamo ricchi ma siamo soltanto migliorati.

Dopo la recente messa a disposizione dell'Italia da parte della Comunità economica europea di 40.000 tonnellate di carne congelata quotata al netto dei diritti di prelievo, è indispensabile assicurare la distribuzione sollecita di tale carne quale premessa di ulteriori rifornimenti regolari, anche di altra provenienza, che possano contare su tutta la struttura di vendita capillarmente estesa al territorio nazionale, con solide basi economiche e con concrete garanzie qualitative e sanitarie per il consumatore.

Il provvedimento governativo, emendato dalla Commissione, appare adeguato, specialmente se visto nella sua completezza, con le dettagliate e in qualche caso puntigliose, a mio giudizio, norme d'esecuzione e come fatto non contingente ma indicativo di una inversione di tendenza. L'indubbia azione calmieratrice dei prezzi di mercato da parte di questo provvedimento acquista una particolare accentuazione in quanto non solo essa dà a vaste categorie di consumatori la possibilità di un regolare e garantito approvvigionamento di un alimento che non è inferiore, stando alle valutazioni scientifiche più accreditate, per proprietà nutritive e caratteristiche organolettiche alle più costose carni fresche; ma la facilitata distribuzione dovrà anche far meglio conoscere questo prodotto alternativo a un largo numero di famiglie parzialmente ed ingiustificatamente prevenute nei confronti dello stesso, certo anche per l'inadeguata presentazione e distribuzione attuale delle carni di tipo cosiddetto congelato.

Altro lato positivo del provvedimento è la possibilità, sempre nella prospettiva di un regolare rifornimento e di un crescente consumo della carne congelata con qualità garantite anche dalla sua non sporadica fornitura, di utilizzare per il consumo diretto le quantità di carne congelata presso l'AIMA liberando pertanto le attrezzature frigorifere occupate per ulteriori stoccaggi a sollievo dei produttori agricoli e per l'accesso a carni immagazzinate dagli altri paesi della CEE.

Un cenno particolare merita la protezione del consumatore dalle frodi, finora possibili anche nel sistema a esercizi distinti fissato dalla legge 4 aprile 1964, n. 171. Su tali aspetti si è lungamente soffermata la 10ª Comissione. L'articolo 4 del decreto-legge in conversione prevede la punizione con reclusione fino a tre anni o con rilevante multa per il reato di frode nell'esercizio del commercio previsto dall'articolo 515 del codice penale con riferimento specifico alla consegna di carne scongelata per fresca, e ciò è considerato un deterrente destinato ad evitare o ridurre ogni abuso.

La tempestiva emanazione del decreto 3 febbraio 1977 per l'esecuzione, in base all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, regola in tredici articoli le operazioni di trasporto, conservazione, lavorazione, la distinzione delle attrezzature e degli utensili, le modalità di riconoscimento e quelle per le autorizzazioni alla vendita. Tale decreto dovrà venire adeguato alle mutate prescrizioni del disegno di legge n. 464, ma merita già un giudizio positivo perchè facilita i controlli e stabilisce sanzioni amministrative per i trasgressori.

Si condivide largamente la necessità che la frode sia in questo particolare caso severamente perseguita sia per i notevoli guadagni illeciti realizzabili, sia per garantire il buon esito complessivo della innovazione che vuole porre immediatamente a disposizione una completa rete per la distribuzione dello speciale contingente di carne congelata CEE ottenuto recentemente, ma anche per gradualmente introdurre nel medesimo circuito carni alternative alla carne fresca in via normale e continuativa, con qualità, consegne e controlli garantiti, unificando quindi la rete distributiva delle carni.

Ai timori che presso i grandi comuni la procedura burocratica rallenti le concessioni richieste per la vendita di carne congelata risponde la determinazione dell'articolo 11 del decreto di attuazione che fissa in quindici giorni il termine per l'accertamento dei requisiti dell'esercizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione. E anche il testo della Commissione, che autorizza subito alla doppia vendita i negozi adeguatamente attrezzati, è positivo sotto questo aspetto.

Resta da auspicare che le amministrazioni comunali delle grandi città tanto interessate al provvedimento diano immediatamen-

te seguito all'autorizzazione, che ha luogo *ope legis*, con i controlli, non essendo la stessa autorizzazione subordinata ad alcuna restrizione, sempre in forza dell'articolo 11 del regolamento, dalla pianificazione commerciale e dalla previsione di piani comunali.

Una marginale osservazione di carattere puramente personale merita la dizione « spaccio », non ripresa nel testo del regolamento, ancora presente peraltro nella legge 171 del 1964, che il disegno di legge n. 464 propone di innovare. È ancora presente la parola « spaccio » nel regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, ed è citata solo come « spacci interni » nella legge n. 426 del 1971 sulla disciplina del commercio.

Tale superata dizione non ha distinto significato giuridico rispetto ad « esercizio » o « punti di vendita » ed evoca quella figura non attraente, comunque anacronistica, di locale di vendita al pubblico che si ritiene debba essere rivalutata, con una tendenza verso la cosiddetta « bottega della carne », auspicata dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in sede di trattazione della legge n. 171 del 1964 ed anche in altre occasioni. In questa « bottega della carne » tutte le varietà merceologiche dovrebbero avere uguale rango, uguale servizio ed uguale garanzia qualitativa e di controllo per la libera scelta del consumatore ed un corretto orientamento comparativo.

L'interrogativo di fondo del disegno di legge n. 464, al nostro esame, riguarda, a mio giudizio, la risposta del consumatore all'offerta di un tipo di merce altra volta trascurato per reali o presunte inferiorità qualitative o per un permanente timore di frode.

Lo stimolo alla modifica di abitudini alimentari e l'innovazione nelle forme di distribuzione sono certamente positivi se dal significato contingente — e qui vale la pena di ricordare che le 40.000 tonnellate CEE e le 11.050 tonnellate GATT sommate rappresentano 17 volte il consumo annuo italiano di carne congelata — si passa alla garanzia di un rifornimento regolare e controllato sia per la qualità che per il prezzo il quale dovrà essere trasparente, fissato in partenza e vigilato all'arrivo della catena di distribuzione.

L'adozione di tale comportamento consentirà il mantenimento del livello quantitativo dei consumi *pro capite*, con un miglioramento della bilancia dei pagamenti e senza danno per gli allevatori nazionali, giustificherà e stimolerà le strutture di lavorazione, di conservazione e di distribuzione più moderne.

Il delicato passaggio dalla fase contingente a quella di consolidata consuetudine comporta peraltro un controllo che deve essere assicurato. Le norme del disegno di legge n. 464 e del regolamento possono anche venire considerate perfettibili dopo una fase sperimentale.

Pare di poter esprimere, in chiusura di queste considerazioni, un apprezzamento per la coraggiosa, ragionata, completa proposta governativa che raccorda la contingenza — e in questo senso si giustifica anche il ricorso al decreto-legge — con la programmazione di una diversa struttura per un diverso futuro del settore. Apprezzamento meritano i contributi di ogni provenienza recepiti dalla Commissione legislativa e la sintetica ma esauriente esposizione del relatore Vitale.

La valutazione complessiva del sottoscritto e del Gruppo politico di appartenenza è pertanto positiva. La riserva di un'espressione su ogni proposta di miglioramento è ovvia, ma preme qui confermare l'interpretazione degli obiettivi fondamentali del provvedimento. Esso va verso il consumatore attraverso una normativa di tutela dello stesso, di razionale utilizzo delle strutture frigorifere e industriali esistenti e di valorizzazione delle reti di commercializzazione più diffuse e più efficaci.

Questo realismo ci trova pronti ad ogni adeguamento, se è necessario, e lontani da ogni suggestione vincolistica, da ogni fideismo nell'efficacia di interventi buoni soltanto perchè pubblici, nell'efficacia di leggi che non aderiscano alle esigenze e ai tempi di un popolo maturo per un ragionato consenso ed una propensione al mutamento senza preconcetti. Non si considerino troppo enfatiche tali espressioni. La bontà del

provvedimento sarà valutata per i suoi effetti ma anche per il modo con il quale sarà proposto ed applicato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V I T A L E A N T O N I O , *relatore.* Desidero fare più che altro una dichiarazione. Voglio rendere atto sostanzialmente della costruttività degli interventi fin qui svolti. Essi sono stati presentati a volte in termini critici, a volte in termini problematici, ma indubbiamente fanno eco alla larga e approfondita discussione che c'è stata in Commissione.

Un provvedimento del genere, che incide nei rapporti più elementari tra categorie e persone, non può essere mai certamente il dato definitivo di quel rapporto che intende regolare. Dobbiamo domandarci — a questo dobbiamo rispondere e a mio avviso gli interventi hanno dato una risposta — se il decreto-legge, con gli apporti migliorativi della Commissione, risponda o meno ad un'esigenza minima sufficiente. Noi crediamo — e credo di poterlo dire a nome della Commissione — che questo provvedimento, con gli apporti migliorativi, ripeto, della Commissione, risponda sostanzialmente a queste condizioni minime sufficienti. Dobbiamo aver fiducia, affidando questi provvedimenti anche alla dinamica e alla esperienza del mercato. In questo senso il potere legislativo, attraverso il potere esecutivo, credo non debba abbandonare la materia, ma semmai far tesoro di questi discorsi, anche in termini problematici, per verificarne successivamente la graduale fattibilità. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, credo che in quest'Aula si sia dimostrato, a differenza di qualche osservazione di parere difforme, un approfondimento adeguato e sufficiente, tenuto conto del provvedimento che è stato preso in esame.

In sostanza ci si trova di fronte ad una innovazione: quella dell'utilizzo della carne congelata e della sua introduzione nei circuiti normali della distribuzione, superando i criteri della precedente legislazione del 1964, che non fa che seguire una tendenza manifestata dagli stessi consumatori italiani e suggerita dal processo di ammodernamento del settore della produzione agricola.

Un problema va messo in risalto, al quale si riferiva il senatore Pecorino, e riguarda la produzione di oggi che non serve all'autoconsumo più di quanto si indirizzi alla conservazione dei prodotti alimentari. Già si conoscono le formule più varie che vanno dall'inscatolamento alla conservazione di prodotti naturali, dalla liofilizzazione al sottovuoto, dalla surgelazione al processo della sterilizzazione (lo stesso dei concimi alimentari). Quindi la gamma dei sistemi tecnici che vengono utilizzati per la conservazione e per una sostanziale diminuzione del prezzo è la più varia e certamente destinata ad aumentare.

Facendo riferimento a certe osservazioni del senatore Milani, potremmo pur dire che ognuno di questi processi può diminuire alcune capacità organolettiche dei prodotti che vengono poi consumati e dar luogo, oltre che ad una minore freschezza, anche ad una minore capacità non tanto di apporto calorico quanto di contenuti nutritivi rispetto ai prodotti freschi. Ma questo provvedimento non fa che seguire da una parte una necessità economica e dall'altra una necessità manifestata dagli stessi consumatori. La carne scongelata, infatti, viene già abitualmente venduta negli spacci autorizzati ed anche da alcune amministrazioni comunali: perciò, senatore Milani, rinunciare alla vendita della carne scongelata, come ella sosteneva, vorrebbe dire fare un passo indietro rispetto alla prassi, tuttora in corso, sia pure limitata, da parte dei settori specializzati. Nè sono da sottovalutare le necessità della bilancia dei pagamenti dal momento che è universalmente noto, per lo

meno allo stato attuale dei prezzi, come la carne congelata di importazione GATT o di importazione CEE (il provvedimento si giustifica anche per la importazione, per la quale siamo stati autorizzati, di 40.000 tonnellate CEE) abbia costi inferiori a quelli della carne fresca del mercato italiano o europeo. Giustamente hanno messo in rilievo i senatori Vitale e Vettori che si tratta di un'occasione per aumentare la professionalità nel settore delle vendite al dettaglio e per creare, strada facendo, una prassi che consenta, anche in tempi normali, tale vendita. Infatti il mercato italiano e tutti i settori della distribuzione potranno attrezzarsi adeguatamente per ottemperare, nell'ipotesi che a questa importazione di 40.000 tonnellate ne seguano altre, a nuovi impegni di carattere comunitario.

La linea della professionalità, la vendita abbinata, le occasioni di ammodernamento della struttura distributiva sono tutte considerazioni che dovrebbero indurre a valutare positivamente il decreto-legge che è stato presentato e ad attribuire ad esso, nella politica generale dei prezzi, carattere di urgenza e di preminenza tra gli strumenti antinflattivi e di stabilizzazione monetaria.

Alle osservazioni sul regolamento e alle precisazioni richieste dal senatore Milani a me sembra siano sufficiente risposta le cautele che su molti punti sono state adottate per evitare le frodi, che possono avvenire in questo settore come avvengono in altri settori alimentari e che vengono duramente perseguite, se è vero che sono state ribadite norme in tal senso in più punti del regolamento, talchè esso meglio presisa quanto poteva essere sfuggito nell'esame del solo decreto-legge.

Onorevoli colleghi, concordo dunque con quanto affermato dal senatore Vettori a nome della Democrazia cristiana e con quanto il dibattito in Commissione ha espresso, portando ad accettare le modificazioni che sono pervenute per iniziativa dei diversi Gruppi politici, perchè si giunga ad una puntuale verifica sia sul problema delle frodi che sui risultati finali del decreto. Ciò è contenuto nell'ordine del giorno che è stato accettato come impegno per il Governo a fornire una relazione a consuntivo della distribuzione delle 40.000 tonnellate per esaminare in quali altri settori intervenire, per cercare di rendere più fluido il mercato dell'importazione e quello della lavorazione delle carni congelate. Sarà l'occasione — non lo neghiamo, senatore Milani — per valutare appieno il funzionamento dei meccanismi e collaudarne la congruità di fronte ad un eventuale processo di importazione permanente.

Nel momento in cui, signor Presidente, credo di non dover aggiungere altro a quanto gli onorevoli colleghi hanno esposto nella discussione e nel ricco dibattito di questi giorni, invito a votare per la conversione del decreto-legge alla nostra attenzione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il primo lo accolgo come raccomandazione, il secondo lo accolgo come impegno e il terzo lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A C I N I , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle parole: « o congelate », sono inserite le seguenti: « congelate o scongelate »;

al terzo comma del testo anzidetto, le parole: « o congelata » sono sostituite con le seguenti: « congelata o scongelata »;

dopo lo stesso terzo comma è inserito il seguente:

« Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta ».

Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: « possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette », sono sostituite con le seguenti: « le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purchè ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse ».

Nell'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-*bis*.

« Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Milani e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti, che sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A C I N I , *segretario*:

Sopprimere il primo comma.

D. 1. 1 MILANI, POLLASTRELLI, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, VERONESI, BERTONE, CEBRELLI

Alla sesta riga sopprimere la parola: « e scongelate ».

Alla quindicesima riga sopprimere le parole: « o scongelate ».

Alla penultima riga sopprimere le parole: « e scongelate ».

D. 1. 2 MILANI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, BONDI, VANZAN, VERONESI, BERTONE, CEBRELLI

M I L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L A N I . Signor Presidente, per quanto attiene la proposta di sopprimere il primo comma dell'articolo 1, siccome questo comma dal punto di vista della lettura è assolutamente incomprensibile perchè dice soltanto: « L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato », vorrei spiegare in pochissime parole perchè noi invece non siamo d'accordo su tale abrogazione. Che cosa diceva il secondo comma dell'articolo 2 della legge del 1964? « Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura " congelata " ». Tutte le carni devono portare un timbro che faccia riferimento alla categoria degli animali da cui le carni pro-

vengono; nella legge del 1964 era specificato che le carni congelate devono portare anche il timbro con la dicitura « congelata ». Questo veniva fatto nel periodo — e cioè fino ad oggi — in cui era previsto che le carni congelate dovevano essere vendute in un certo tipo di negozi, le carni fresche in un altro tipo. Io non capisco, ripeto, lo considero addirittura assurdo, che nel momento nel quale si decide che si vendono nello stesso punto di vendita carni congelate e carni fresche, che però debbono essere tenute in banchi separati, si debba sopprimere questo timbro, per quello che esso può concretamente valere. Per essere più chiaro, praticamente nello stabilimento del freddo dove arriva un bovino viene apposto il timbro che specifica che è un vitello o un manzo e se venisse mantenuta la norma del 1964 dovrebbe essere scritto vitello congelato, manzo congelato. Con la abrogazione di quella norma c'e scritto vitello, manzo e basta. Sono ovvie le conseguenze che si possono trarre anche da questo fatto dal punto di vista di tutto il discorso che mi sono permesso di fare nell'intervento di carattere generale a proposito della confusione tra carni congelate, scongelate e carni fresche. Per questa ragione noi proponiamo la soppressione del contenuto del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

Invece non ritengo di illustrare, se il signor Presidente me lo consente, gli altri emendamenti presentati, che si riferiscono all'eliminazione della parola « scongelate » nei diversi punti perchè questa nostra posizione è già stata illustrata in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I T A L E A N T O N I O , *relatore.* La Commissione esprime parere contrario. Per quanto riguarda la soppressione del primo comma si oppone la necessità di uniformare la disciplina in materia, eliminando ogni discriminazione e quindi ogni possibile confusione fra ciò che è regolato da norme CEE che non prevedono il timbro e le altre norme per quanto riguarda le altre carni. Dal punto di vista protettivo — questo fa eco alle discussioni della Commissione — credo che si sia già ampiamente provveduto con le norme successive ed anche con le modificazioni successive quando si specificano i cartellini e le altre norme di cautela prese al riguardo.

M I L A N I . Mi consenta il relatore di ricordare che il cartellino è posto nel negozio, non nello stabilimento del freddo in cui va il veterinario.

V I T A L E A N T O N I O , *relatore.* Per il secondo emendamento riteniamo che se si sopprimesse la parola « scongelate » in effetti andremmo contro la logica del provvedimento stesso, limitando enormemente la diffusione del prodotto tra i consumatori. Ma una cosa ancora vorrei dire in merito alle preoccupazioni sollevate dal senatore Milani quando ha detto che la sua, a questo proposito, non è una preoccupazione di frodi in commercio bensì di carattere igienico-sanitario. Al riguardo vorrei dire che la mia coscienza è serena e ricordare che in tema di intossicazione (non volendo ricorrere all'ipotesi estrema dell'avvelenamento) ci sono delle leggi molto più gravi e questi casi sono coperti da altre norme penali.

M I L A N I . Si tratta di qualità nutritive, non di intossicazioni.

V I T A L E A N T O N I O , *relatore.* Io pensavo al peggio: allora si tratta soltanto di questioni riguardanti le capacità nutritive.

In ogni modo dicevo che la limitazione della diffusione del prodotto conseguirebbe certamente all'emendamento proposto, mentre, per quanto riguarda la protezione del consumatore, ripeto che sono state adottate le massime cautele possibili.

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non intendo ampliare le argomentazio-

ni addotte dal relatore, alle quali mi rifaccio per esprimere parere contrario ad ambedue gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento D. 1. 1, presentato dal senatore Milani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 1. 2, presentato dal senatore Milani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è da tempo di estrema attualità il problema della carne congelata, collegato alla situazione del carovita e dello squilibrio della bilancia agricolo-alimentare. In attesa di affrontare e risolvere gli annosi problemi e nodi strutturali dell'agricoltura, è da tutti riconosciuto che per raggiungere in tempi brevi gli obiettivi suddetti, ovvero un freno al carovita ed una diminuzione dello squilibrio della bilancia agricolo-alimentare, si impone nell'immediato l'esigenza di una diversa considerazione del consumo nelle famiglie di carne congelata e di un allineamento dell'Italia agli altri paesi europei anche da questo punto di vista.

Si è pure parlato di carni alternative, ma è problematico — credo — ritenere oggi che per un effettivo alleggerimento della bilancia con l'estero esistano carni alternative, stante il fatto che per i prodotti avicoli, per esempio, o per i suini occorre oggi importare ormai la stragrande maggioranza della materia prima mangimistica.

La carne congelata perciò si configura come il male minore che si può scegliere nell'immediato, a condizione però che non si perda di vista l'inderogabile necessità e urgenza di intervenire concretamente con provvedimenti, come il piano agricolo-alimentare, di cui tanto si discute, avendo attenzione particolare al rilancio del settore zootecnico.

Con il disegno di legge al nostro esame, di conversione in legge del decreto governativo, si tende quindi ad adeguare la nostra legislazione uniformandola a quella comunitaria attraverso la liberalizzazione della vendita della carne congelata, consentendone appunto la vendita promiscua con la carne fresca nelle macellerie che si dotino delle necessarie attrezzature. Siamo convinti che come Gruppo comunista abbiamo operato costruttivamente in Commissione, aperti al confronto ed al dialogo con le altre forze politiche, mossi esclusivamente da due ordini di problemi: da un lato tutelare il consumatore sia per la garanzia sia per i controlli circa la qualità ed il prezzo di immissione al consumo, dall'altro evitare per quanto possibile ogni e qualsiasi frode in commercio, ammettendo la possibilità di intervento nel settore, in modo prioritario nell'assegnazione, per le strutture pubbliche in dotazione dei comuni, delle organizzazioni associative e cooperativistiche fra dettaglianti e consumatori, per le comunità come gli ospedali, i convitti, le caserme, eccetera.

Avevamo inteso intanto con i nostri emendamenti evitare che fosse permessa la vendita al consumo della carne scongelata, proprio per evitare incentivi alla frode in commercio da una parte, ma soprattutto per garantire i consumatori dall'altra sulle qualità organolettiche della carne acquistata, in funzione dei pericoli insiti nella vendita di carne scongelata ripetutamente ricongelata. Avevamo richiesto che rimanesse in vigore la norma dell'obbligo da parte dei comuni, ad esempio, dell'apposizione sulle mezzene del timbro di riconoscimento delle loro caratteristiche di carni congelate. Avevamo richiesto che fosse sancito nel disegno di conversione che l'assegnazione dei contingenti di carne congelata derivante da accordi CEE e proveniente da paesi della CEE o da paesi extra comunitari, in esenzione dei dirit-

ti di prelievo, fosse assicurata in modo prioritario e per adeguate quote agli enti pubblici e loro società, agli organismi consortili e cooperativi, garantendo quindi il controllo pubblico sulla qualità e sul prezzo di vendita, da effettuarsi comunque logicamente attraverso la normale rete di distribuzione.

Tutti questi emendamenti migliorativi non sono stati accolti dalla maggioranza in Commissione ed anche in Aula. Una parte di questi emendamenti sono stati accolti come raccomandazione dal Governo, sotto forma di ordine del giorno, che è cosa ben diversa da un loro inserimento nel testo del decreto, così come noi proponevamo. Altri nostri emendamenti sono stati accolti in Commissione, come quello riguardante l'aumento delle sanzioni per reati di frode in commercio e per l'eventuale ricongelamento, ripetuto per più di una sola volta, negli stabilimenti di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione. Così come è stato anche accolto un emendamento che fissa il termine perentorio di 15 giorni per l'emanazione della modifica del regolamento di esecuzione in forza delle modifiche apportate al decreto del Governo in sede della sua conversione.

Pertanto, anche giudicando positivo il fatto di aver affrontato il problema delle carni congelate, per i riflessi che ci si attende sul caro-vita e sulla bilancia dei pagamenti, come altrettanto positive sono le parziali modifiche apportate in sede di conversione del decreto, dobbiamo comunque insistere nell'esprimere il nostro rammarico e le nostre perplessità circa il mancato accoglimento delle altre nostre proposte migliorative. Esprimiamo altresì le nostre riserve sulle difficoltà che si incontreranno per realizzare la vendita al dettaglio delle 40.000 tonnellate di carne congelata, messa a disposizione dalla CEE, se non saranno garantiti la continuità degli approvvigionamenti ed i meccanismi di assegnazione e di controllo sia della qualità che dei prezzi in rapporto alle esigenze delle diverse zone del paese nonchè alle caratteristiche intrinseche delle diverse partite di carne disponibili. È stata del pari da noi rimarcata con forza la circostanza che l'eventuale assegnazione a privati delle autorizzazioni per l'importazione di partite nell'ambito soprattutto delle 11.050 tonellate del contingente GATT porrebbe in essere una inammissibile speculazione tra quelle che vengono usualmente definite rendite parassitarie.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dichiaro a nome del Gruppo comunista il voto di astensione sulla conversione in legge del decreto del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, parlerò molto brevemente in quanto già l'intervento in sede di discussione generale mi ha consentito di annunciare la positiva valutazione del Gruppo della democrazia cristiana nei confronti del disegno di legge n. 464 a favore del quale il Gruppo voterà. Mi pare però che questa sia l'occasione più idonea per riassumere quale può essere la nostra motivazione, al di là di un appoggio ad un provvedimento che non è un provvedimento amministrativo del Ministero del commercio ma è un provvedimento governativo che comprende anche le competenze del Ministero della agricoltura e di quelli di grazia e giustizia e della sanità.

Le difficoltà di immettere sul mercato al consumo le 50-51.000 tonnellate di carne che in quattro o cinque mesi dovrebbero arrivare in Italia, con un prezzo ed un'assegnazione eccezionali, mi pare derivino dalla constatazione delle cifre: sono 500.000 quintali in confronto ai 30.000 che nel 1976 sono stati smaltiti attraverso pochi spacci, spacci che a nostro giudizio hanno una conformazione anacronistica e non costituiscono un richiamo per il consumatore. Il consumatore, secondo noi, nella grande maggioranza non si adatta all'acquisto di merce che viene considerata di seconda qualità, di secondo rango, di seconda categoria. Occorreva

ed occorre mettere a disposizione del consumatore una intera rete capillare per tutto il territorio nazionale, e non concentrata solo in alcune grandi città con una gestione poi di carattere pubblico e quindi con tutte le remore che ne conseguono. Noi non riteniamo che i comuni debbano fare i commercianti, riteniamo che debbano controllare la esecuzione dei regolamenti, che debbano essere solleciti nell'avviare questo modo diverso di distribuire la carne.

Alcuni interrogativi sono sorti in Commissione, e sono ancora presenti alla nostra attenzione come Gruppo della democrazia cristiana, circa l'efficacia completa e globale di questo provvedimento a rispondere a tutte le esigenze che si vanno affacciando. Il controllo e la prevenzione di una frode, è stato detto, non è tutto, ci sono aspetti di carattere igienico-sanitario e lì gli enti pubblici locali avranno la possibilità di esplicare tutta la loro iniziativa e tutta la loro attività. Noi riteniamo che la speculazione possa essere controllata dal Governo con il prezzo in arrivo al consumatore e il prezzo in partenza all'importatore; ma la sostanza del provvedimento deve essere quella di rispondere con le caratteristiche della contingenza a questa assegnazione particolare di carne che va immessa sul mercato e che va distribuita, e che altrimenti non ha canali sufficienti per arrivare al consumo. Se questo poi si salda, sia pure in maniera sperimentale e perfettibile, con una modifica permanente della distribuzione della carne, sarà oggetto di particolare attenzione; il Governo in questo senso ha accettato l'impegno di riferire anche a tempi ravvicinati, in modo da mettere le Assemblee ed i Gruppi parlamentari nelle condizioni di proporre eventualmente un diverso disegno di legge. Ma non è il caso a nostro giudizio di rallentare questo progetto innovativo e l'entrata in vigore di questo provvedimento di fronte ad alcuni interrogativi e ad alcune incertezze che possano derivare da mancata conoscenza di alcuni aspetti tecnici e di qualche sperimentazione. Per questo riteniamo che il provvedimento debba essere votato positivamente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con la avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

DI MARINO, BACICCHI, BOLLINI, MILANI, BENASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se, di fronte all'aggravamento della crisi « Montedison », il Governo consideri ammissibile uno smembramento di tale gruppo con la cessione delle partecipazioni di controllo nelle società finanziarie, assicuratrici e bancarie — che sin qui hanno garantito consistenti utili — a gruppi finanziari o ad istituti di credito e con la ventilata cessione di altre aziende o attività del gruppo, e ciò senza che sia stato reso pubblico e, quindi, esaminato e discusso nelle sedi politiche responsabili, e soprattutto in Parlamento, un programma complessivo di risanamento e ristrutturazione del gruppo « Montedison »;

2) se una tale operazione — concepita al di fuori di un razionale disegno di politica industriale ed in funzione di deteriori giuochi di potere di gruppi economico-politici sottratti ad ogni controllo e responsabili dell'attuale dissesto del gruppo — corrisponda all'interesse ed alle direttive dell'ENI, dell'IRI e degli altri istituti pubblici proprietari della partecipazione aziona-

ria di maggioranza nel sindacato di controllo del gruppo « Montedison »;

3) se il Governo, ed in particolare il Ministro delle partecipazioni statali, abbia impartito direttive ai dirigenti dell'ENI e dell'IRI autorizzandoli a favorire l'operazione di smembramento della « Montedison », se ne abbia valutato tutte le conseguenze e se non ritenga, invece, di dover intervenire per bloccare tale iniziativa;

4) se il Governo non ritenga che l'attuale situazione di profonda crisi, anche manageriale, del maggior gruppo chimico italiano imponga di procedere subito alla costituzione di un ente di gestione di tutte le partecipazioni statali nella « Montedison », richiesto più volte e da più parti, come premessa per definire il necessario riassetto di tutte le società del gruppo e per stabilire le condizioni di una coerente programmazione dello sviluppo dell'industria chimica italiana.

(2 - 00085)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, DI MARINO, MODICA, BUFALINI, BERTONE, BERNARDINI, CEBRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

come si sono svolti i fatti che hanno portato al ferimento dei giovani Stefano Pagnotti e Mauro Maffioletti;

cosa si sta facendo per assicurare alla giustizia gli aggressori e per mettere fine alle provocazioni ed alle imprese criminali che squadre fasciste continuano a compiere per le vie di Roma.

(3 - 00337)

FERMARIELLO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sono emerse responsabilità — e, in caso affermativo, a carico di chi e di che tipo — a proposito della continua sottrazione di insostituibili beni culturali a Pompei e, recentemente, al Museo archeologico di Napoli, ove sono state sottratte circa 7.000 preziose monete romane;

quali concrete, urgenti misure si pensa di realizzare per assicurare la protezione dell'immenso patrimonio artistico, storico e culturale presente nell'area napoletana.

(3 - 00338)

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro dell'interno.* — In riferimento alle violenze combinate di fascisti e « autonomi » che negli ultimi giorni si sono espresse, a Napoli, in vetrine di negozi frantumate in via Chiaia, in ruberie, in atti teppistici contro passanti e in vili assalti a sezioni del PCI, si chiede di conoscere qual è stata concretamente l'opera svolta dalla polizia per imporre l'ordine ed individuare e colpire i responsabili.

(3 - 00339)

CIPELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza, anche in relazione alla recente denuncia della FULAT, delle condizioni di grave pericolo per la sicurezza del volo costituite dagli scarsi controlli e dalla conseguente inefficienza degli apparati (ILS) dell'aeroporto di Torino-Caselle;

se è informato della dichiarazione di inefficienza del sistema di « guida planata » fatta dalla società pubblica ATI che, dal 1° gennaio 1977, ha ereditato dall'Aeronautica militare tali controlli;

se non ritiene opportuno procedere all'immediata apertura di un'inchiesta per accertare i motivi per cui l'ILS di Torino era in tali condizioni ed individuarne gli eventuali responsabili.

(3 - 00340)

SASSONE, BERTI, POLLIDORO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i criteri in base ai quali sono stati ripartiti i fondi disponibili, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 aprile 1976, numero 386, per il finanziamento degli Enti di sviluppo agricolo.

Per sapere se, in relazione all'invito contenuto nell'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte, rivolto anche ai parlamentari piemontesi ed alle organizzazioni sindacali, si intendono rivedere i criteri di assegnazione dei fondi disponibili, tenendo conto delle iniziative in atto per l'elaborazione dei piani zonali e comprensoriali di sviluppo agricolo.

(3 - 00341)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRUGGER. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è informato delle voci in circolazione nella Valle Pusteria, che attribuiscono all'Amministrazione militare la intenzione di sdemanializzare la cosiddettta zona militare di San Giorgio, in comune di Brunico (Bolzano), area in effetti di scarsa importanza strategica e praticamente in disuso, per poi porla in vendita previe trattative, sembra, già avviate, con società industriali che sarebbero interessate ad insediarvisi con i loro impianti.

Qualora tali voci, peraltro non controllate, dovessero rispondere a verità, va rilevato che ai contadini, ai quali a suo tempo furono espropriati i terreni contro ridicoli indennizzi, spetterebbe un valido diritto di prelazione che consentirebbe loro di rientrare almeno parzialmente in possesso dei terreni coltivabili loro sottratti.

L'interrogante gradirebbe, pertanto, sapere se il Ministro non ritiene opportuno, al fine di rasserenare gli animi dei diretti interessati e di chiarire una situazione che preoccupa molto l'Amministrazione comunale di Brunico, fornire urgenti spiegazioni sulle reali intenzioni dell'Amministrazione militare in argomento.

(4 - 00827)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere, con urgenza, per il consolidamento ed il restauro del Duomo di Montagnana, chiuso al culto ed ai visitatori per le conseguenze di dissesto dei noti eventi sismici del maggio e del settembre del 1976.

Trattasi, come è noto, di un monumento di grande valore, attribuito a Lorenzo da Bologna, iniziato nel 1431 e terminato nel 1502, onde segna il passaggio dallo stile gotico all'architettura rinascimentale.

L'interrogante sottolinea che, fin dalle origini, il Duomo sorse su fondazioni deboli e su esili muri portanti; le recenti perizie hanno accertato che le capriate della copertura sono uscite per alcuni millimetri dai loro infissi e che i contrafforti risultano dissestati, con il pericolo che la volta, già solcata da crepe, possa cedere.

In presenza di così fondato allarme per la sopravvivenza di tale significativo monumento del tardo-gotico padovano, è da ritenere che nessuna remora debba essere ammessa avverso la pronta azione che risulta indispensabile: in realtà la severa revisione della spesa pubblica, nelle presenti condizioni dell'Italia, è da riconoscere in ogni campo, ma di certo non in quello dei beni culturali e ambientali.

(4 - 00828)

FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative intenda adottare per facilitare, soprattutto per i mezzi di trasporto pubblico, il transito sulla tangenziale di Napoli, oggi ostacolato dall'alto prezzo del pedaggio, con grave danno per il traffico cittadino.

(4 - 00829)

CIACCI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del grave pericolo che sta correndo la storica cinta muraria del Castello di Monteriggioni (Siena), la quale, per effetto delle recenti abbondanti piogge, si sta sgretolando in più punti con inizio di crolli. Da un esame degli organi tecnici del comune interessato risulta che, venendo a mancare immediate misure di consolidamento, la conservazione della cinta muraria sarà irrimediabilmente compromessa.

Ricordato che la cerchia muraria del Castello di Monteriggioni è uno dei più rari esempi di città militari medioevali quasi integralmente conservato, che rappresenta un punto di riferimento straordinario per ricostruire l'immagine spaziale e socio-politica di una parte importante del territorio senese, nel periodo che va dai primi del XIII secolo alla caduta della Repubblica di Siena, e che si tratta, quindi, di un bene inestimabile dell'intera nazione, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendono adottare da parte delle autorità competenti per rendere possibile la realizzazione del progetto di restauro già redatto dal comune di Monteriggioni.

(4 - 00830)

MASULLO, GIUDICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a quale logica didattica e giuridica si ispiri l'ordinanza del 6 luglio 1976, la quale muove dalla premessa che « gli insegnamenti di conversazione in lingua straniera » in certi tipi di istituti tecnici, poichè « richiedono particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio e di abilitazione », debbano essere « affidati, a partire dall'anno scolastico 1976-77, a personale esperto » (articolo 1), il quale possa « dimostrare, attraverso i titoli posseduti, particolare padronanza della lingua straniera » (articolo 2). L'ordinanza stessa stabilisce che, per la formazione delle graduatorie degli aspiranti, vengano valutati (dopo i diplomi di livello universitario o anche di scuola secondaria superiore, conseguiti « nel Paese cui si riferisce la lingua straniera », e il diploma di laurea nella specifica lingua straniera, conseguito in Italia) « qualsiasi diploma di laurea che comprenda, nel piano di studi seguito, almeno un corso biennale della lingua straniera oggetto di insegnamento, ovvero qualsiasi laurea integrata da un diploma che attesti la conoscenza della lingua straniera rilasciato da una istituzione pubblica straniera o italiana a carattere ufficiale » (articolo 2, primo comma, lettera *d*).

Sul piano didattico risulta evidentemente contrario ad ogni moderna e corretta impostazione lo spezzare l'insegnamento linguistico in due momenti separati ed affidati a docenti diversi, l'uno per l'aspetto teorico e l'altro per l'aspetto pratico. Risulta poi addirittura sbalorditiva l'idea di cercare personale particolarmente « esperto » tra coloro che in un qualsiasi corso di laurea hanno seguito un corso biennale (magari astrattamente teorico!) della lingua o, addirittura comunque laureati, hanno ottenuto da una qualsiasi istituzione pubblica una generica e, come tale, poco impegnativa attestazione di conoscenza della lingua straniera.

Sul piano giuridico la prevista procedura — che affida alle giunte esecutive degli istituti i conferimenti degli incarichi, con chiamata telegrafica *ad horas* degli interessati, e contempla il diritto, per chi ha avuto « dai capi di istituto » detta nomina nei decorsi anni e sia in servizio nel 1975-76, di « precedenza assoluta alla nomina per il 1976-77 nello stesso istituto » — appare in contrasto con il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e con le norme generali che regolano il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

(4 - 00831)

MASCAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali disposizioni di legge e, comunque, per quali reali esigenze il Ministro abbia disposto, con sua nota del 10 novembre 1976, il distacco, « a sua richiesta », della professoressa Clotilde Morricone, titolare di educazione musicale nella scuola media « Leonardo da Vinci » di Bolzano, da tale scuola al Conservatorio statale di musica « Claudio Monteverdi » di Bolzano, per l'insegnamento di storia della musica.

L'interrogante osserva in proposito che il distacco della professoressa Morricone non presenta alcuna giustificazione in esigenze di servizio, in quanto la cattedra di storia della musica al Conservatorio musicale di Bolzano, in mancanza di candidati idonei nelle apposite graduatorie, era stata affidata all'inizio dell'anno scolastico ad una supplente, secondo le modalità previste dalla specifica ordinanza ministeriale; va, anzi, considerato quanto meno sorprendente, se è vero, come è vero, che la medesima professoressa Morricone, in sede di esame delle domande per inca-

rico, non era stata giudicata idonea dalla competente Commissione prevista dall'ordinanza ministeriale. Deve essere, altresì, considerato il fatto, sommamente deprecabile, che il distacco disposto d'autorità dal Ministro ad anno scolastico avviato ha provocato il licenziamento della supplente che era stata regolarmente nominata, determinando come negativa conseguenza, sul piano del buon funzionamento della scuola, una ingiustificata interruzione della continuità didattica.

L'interrogante rammenta, infine — chiedendo anche al riguardo opportune spiegazioni — che i reiterati interventi da parte dei diversi organi responsabili del Conservatorio musicale di Bolzano, prima di chiarificazione sulla realtà dei fatti e di richiesta di rettifica delle decisioni ministeriali, quindi di vera e propria protesta per un atto non suffragato da convincenti motivazioni, interventi di cui si è avuta larga eco sulla stampa locale, sono rimasti senza risposta alcuna da parte del Ministro.

(4 - 00832)

RUFFINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione al fatto che oltre 200 dipendenti dello stabilimento ex « Mammut » di Savona — ora « Quattordici Geri » — attendono da oltre quattro mesi di essere collocati in cassa integrazione e che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di legge per la concessione dei benefici, l'interrogante chiede di conoscere, con urgenza, di fronte alla delicatezza della situazione ed al grave disagio dei lavoratori, le ragioni per cui non viene emesso il relativo decreto interministeriale.

(4 - 00833)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 00335 dei senatori Vignolo ed altri;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 00334 dei senatori Garoli e Lucchi Giovanna.

Convocazione del Parlamento in seduta comune

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 3 marzo, alle ore 10.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari